

TICKET SULLE PRESTAZIONI AMBULATORIALI E DI PRONTO SOCCORSO

in Regione Lombardia per l'anno 2012

(Scheda elaborata a cura del Dipartimento Welfare Cgil Lombardia)

Dal primo agosto è entrato in vigore un provvedimento regionale di **rimodulazione del ticket aggiuntivo di 10 euro** previsto dalla manovra economica del Governo sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale.

La soluzione adottata il 20 luglio dalla Giunta Regionale con la delibera IX/2027 è stata quella di un ticket proporzionale al valore delle prestazioni contenute nelle ricette che ammonti al 30% del limite inferiore delle classi di valore in cui le ricette sono state suddivise, con la non applicazione dei ticket per le ricette di valore inferiore ai 5 euro.

	Fascia valore ricetta in euro	ticket
01	Fino a 5	0
02	da 5,01 a 10	1,50
03	da 10,01 a 15	3,00
04	da 15,01 a 20	4,50
05	da 20,01 a 25	6,00
06	da 25,01 a 30	7,50
07	da 30,01 a 36	9,00
08	da 36,01 a 41	10,80
09	da 41,01 a 46	12,30
10	da 46,01 a 51	13,80
11	da 51,01 a 56	15,30
12	da 56,01 a 65	16,80
13	da 65,01 a 76	19,50
14	da 76,01 a 85	22,80
15	da 85,01 a 100	25,50
16	oltre 100	30,00

1) Per le prestazioni di diagnostica strumentale e specialistica ambulatoriale **l'importo massimo per ricetta**, fissato a **36 euro** come stabilito dalla D.G.R. n. 5875 del 21.11.2007, sarà quindi di **66 euro** (36 euro più 30 di importo massimo del nuovo ticket).

Ogni ricetta può contenere un massimo di 8 prestazioni della stessa branca specialistica, con alcune eccezioni riguardanti i cicli di terapia fisica riabilitativa (vedi pag. 24 e 25 dell'Allegato al Decreto n. 32731 del 18-12-2000).

Per le nuove prestazioni introdotte con DGR n. 13796 del 25.7.2003 Allegato 5, cioè la terapia ad onde d'urto focalizzate per patologie muscolo-scheletriche e la terapia ad onde d'urto radiali per patologie muscolo scheletriche, possono essere prescritte un massimo di tre sedute per ricetta. **Prestazioni di branche specialistiche diverse devono essere prescritte su ricette diverse.**

2) Esenzione totale

Sono esenti da ticket:

- tutti i cittadini di età inferiore a **14 anni** indipendentemente dal reddito
 - i cittadini di età superiore a **65 anni**, purché appartenenti a nucleo familiare fiscale con reddito lordo complessivo non superiore a **38.500 euro**, riferito all'anno precedente/ultima dichiarazione dei redditi presentata
 - gli **invalidi civili** con percentuale superiore ai 2/3, o con assegno di accompagnamento, o con indennità di frequenza
 - i **ciechi e i sordomuti** di cui agli artt. 6 e 7 della Legge 482/68
 - gli **infortunati sul lavoro** e gli **affetti da malattie professionali** per le prestazioni correlate
 - le categorie dalla I alla V degli **invalidi di guerra e per servizio e gli invalidi per lavoro** con percentuale superiore a 2/3 sono totalmente esenti, mentre sono esenti solo per le prestazioni correlate alla patologia invalidante le categorie dalla VI all'VIII e gli invalidi per lavoro con percentuale inferiore a 2/3
 - le categorie di **cittadini esenti per patologia o condizione** sono individuate dai Decreti del Ministero della Sanità 329/1999 e 296/2001 che definiscono le 51 condizioni e gruppi di malattie croniche e invalidanti che danno diritto all'esenzione generale o solo per alcune prestazioni correlate. Il D.M. Sanità 279/2001 definisce le malattie rare e le relative esenzioni per le prestazioni efficaci ed appropriate per il trattamento, il monitoraggio e la prevenzione degli ulteriori aggravamenti
 - le **vittime del dovere** e familiari
 - i titolari di **pensioni sociali** e i familiari a carico
 - i titolari di **pensioni al minimo ultrasessantenni** e i familiari a carico: questa condizione è subordinata all'appartenenza a nucleo familiare fiscale con reddito complessivo lordo, riferito all'anno precedente, inferiore a 8.263,31 euro (lire 16 milioni), 11.362,05 euro (lire 22 milioni) se con coniuge a carico, incrementato di 516,45 euro (lire 1 milione) per ogni figlio a carico
 - a partire dall'1.1.2010 ai sensi della DGR n. 10804/2009 sono esenti, a prescindere dal reddito:
 - i **disoccupati** iscritti agli elenchi anagrafici dei Centri per l'impiego e i familiari a carico
 - i **lavoratori in mobilità** e i familiari a carico
 - i **lavoratori in cassa integrazione straordinaria** e i familiari a carico
 - i **lavoratori in cassa integrazione "in deroga"**
- (N.B. Per queste categorie l'esenzione, che vale per il periodo di durata della loro condizione, viene confermata annualmente con delibera di giunta)

3) Sono inoltre **escluse dal ticket** le seguenti prestazioni finalizzate alla **diagnosi precoce dei tumori** di cui all'art. 85 della Legge 388/2000:

- **Mammografia** ogni 2 anni per le donne tra 45 e 69 anni, e tutte le prestazioni di secondo livello qualora l'esame mammografico lo richieda;
- **Pap test** ogni 3 anni per le donne tra 25 e 65 anni
- **Colonscopia** ogni 5 anni oltre i 45 anni di età e per i gruppi a rischio
- Accertamenti specifici per **neoplasie in età giovanile**, secondo criteri determinati dal Ministero della Sanità

4) In relazione a quanto previsto dall'art. 1, commi 4 e 5 del D.lgs 124/98, sono **escluse dal ticket** le prestazioni erogate a fronte di particolari **condizioni di interesse sociale**:

- prestazioni specialistiche rese nell'ambito di programmi organizzati di diagnosi precoce e prevenzione collettiva (**screening**)
- prestazioni finalizzate alla **tutela della maternità**, definite dal decreto del Ministero della Sanità 10 settembre 1998
- prestazioni finalizzate all'**avviamento al lavoro** derivanti da obblighi di legge
- prestazioni finalizzate alla promozione delle **donazioni di sangue, organi e tessuti**, limitatamente alle prestazioni connesse alle attività di donazione (ivi comprese le prestazioni finalizzate al controllo della funzionalità dell'organo residuo)
- prestazioni finalizzate alla **tutela della salute collettiva obbligatorie** per legge o disposte in caso di epidemie
- prestazioni volte alla tutela dei **soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati**, limitatamente alle prestazioni di cui alla legge n. 210/1992
- i **vaccini** per le vaccinazioni non obbligatorie di cui all'art. 1, comma 34 della legge 23 dicembre 1996, n.662, quali antimorbillosa, antirosolia, antiparotite, anti Haemophylus influenzale di tipo B, nonché quelli previsti da programmi approvati con atti formali delle regioni nell'ambito della prevenzione delle malattie infettive nell'infanzia
- prestazioni finalizzate alla **prevenzione della diffusione dell'infezione da HIV**
- **vittime del terrorismo e delle stragi** di tale matrice

Ticket sul pronto soccorso

1) Il ticket per i pazienti le cui visite sono identificate con **il codice bianco** (cioè non rivestono carattere d'urgenza valutata dal medico del Pronto Soccorso) è di **25 euro per la visita specialistica**, comprese eventuali altre prestazioni diagnostico-terapeutiche.

2) Sono esentati dal ticket:

- I cittadini di età **inferiore a 14 anni** indipendentemente dal reddito
- I cittadini di età **superiore a 65 anni** indipendentemente dal reddito
- Tutte le **categorie esenti**, previste per le prestazioni specialistiche ambulatoriali

3) Non sono comunque sottoposte alla quota ticket:

- le prestazioni seguite da ricovero
- le prestazioni effettuate a seguito di infortunio sul lavoro in assicurati INAIL
- le prestazioni effettuate su richiesta degli organi di pubblica sicurezza o polizia giudiziaria

A tutti i cittadini è garantita l'erogazione gratuita di tutte le prestazioni di Pronto Soccorso, identificate con codice VERDE, GIALLO o ROSSO.

Dicembre 2011